

15/10

LE COLLEZIONI, LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI, & IL VINCOLO INDIRETTO

LE COLLEZIONI

Dopo l'unità d'Italia mancò per decenni una **legge di tutela del patrimonio**; con la legge n. 286 del 28 giugno 1871 fu disposto che continuassero ad avere vigore le leggi e i regolamenti speciali preunitari.

Nel territorio dello stato pontificio continuano ad applicarsi il chirografo e l'editto del cardinale Pacca del 1820.

La legge 286/1871 confermava la tesi di Quincy per cui "dividere è distruggere", tant'è che **affermava che le collezioni hanno un valore culturale che trascende la somma dei valori dei singoli beni.**

L'integrità di alcune raccolte private erano state protette nel tempo dagli stessi proprietari attraverso il fede commesso, ammesso dal diritto dello stato pontificio.

I **fedecommissi erano una limitazione alla libera circolazione dei beni**, considerata incompatibile alle nuove esigenze economiche e commerciali del regno d'Italia, per cui furono aboliti dal c.c del 1865 (art. 24 disposizioni transitorie).

Cos'è il fede commesso? È un istituto del diritto successore che prevedeva la **fusibilità del soggetto che redige il proprio testamento** (soggetto decuios - che passa a miglior vita). Anticamente nel proprio testamento poteva dire "elego mio erede Tizio, a cui lascio un insieme di beni e stabilisco che Tizio dovrà lasciare quei beni a Caio", sostanzialmente il fede commesso consentiva al testatore di individuare il proprio erede e di individuare anche l'erede del proprio erede (una catena di eredità). Questo sistema nel 1865 è stato vietato, un codice di epoca liberale dice che non puoi tu disporre dei tuoi beni in modo tale da dire a chi il tuo erede può lasciarli, perché sarà lui stesso a stabilirlo. Quindi nel 1865 si vieta la possibilità di elaborare a monte questa catena di successione di eredità .

Buona parte delle **collezioni di quadri** si sono mantenute **inalterate** nel tempo grazie all'istituto del fede commesso. Per esempio la collezione dei principi Borghesi e tante altre di famiglie nobiliari sono ancora oggi integre perché l'erede che le riceveva ed era costretto a lasciarlo a sua volta al suo erede non poteva vendere un quadro, perché a sua volta era tenuto a mantenere inalterata la collezione che doveva poi, nella sua interezza, passare al proprio erede.

La collezione è qualcosa che vale di più dei singoli beni che la compongono. **È un unicom** in quanto tale. Abbiamo dei quadri che presi singolarmente non valgono un granché, ma raggruppati rappresentano un valore perché rappresentano per esempio un'intera epoca, **diventano quindi bene culturale perché considerati nella loro interezza.** (Collezione è di più della somma dei singoli beni che la compongono, è un'entità che rileva in quanto tale, assestante.)

Nel 1871 molti denunciarono che l'istituto del fede commesso poteva essere nefasto, in quanto avrebbe potuto portare a una sparpagliazione e dispersione delle collezioni. Quindi si intervenne per **preservare le collezioni ex fedecommissarie** tramite la **legge 286/1871** : le gallerie, le biblioteche e le altre collezioni di arte e antichità rimangono indivisibili e inalienabili. L'obiettivo che si riusciva a tenere tramite la catena di successione ereditaria si ottenne in modo diverso.

Nel 1883, con la legge n. 146611, **venne confermata l'indivisibilità**, ma si introdusse un'eccezione alla inalienabilità delle collezioni: si disse che di regola non si può alienare la collezione, ma si può fare in favore dello stato e delle province comuni, di enti morali laici nazionali fondati o da fondarsi, con obbligo per questi enti di conservare e destinare in perpetuo a uso pubblico le gallerie, biblioteche e collezioni.

Questa legge nasce (come spesso per le altre) da un'esigenza contingente, in poche parole si dice che **la collezione è inalienabile e indivisibile, salvo il caso, però, che questa collezione venga donata allo stato che si fa carico di conservarla e allo stesso tempo di trasferirla.**

Sia la legge del '71 che dell' '83 sono ancora oggi vigenti, l'art 129 del DLgs 42/2004 stabilisce che restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex- fedecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31

La legge del '71 non venne introdotta per la generalità delle collezioni, ma quelle ex fede commissarie, quelle tramandate dalle famiglie nobiliari e arrivate, grazie al fede commesso inalterate, qui si conferma questo divieto, ma si dice che è impossibile comunque dividerle (ottenendo lo stesso risultato).

Il tema delle collezioni viene trattato anche nel codice civile art 727 --> Si deve (...) evitare, per quanto è possibile, il frazionamento delle biblioteche, gallerie e collezioni che hanno un'importanza storica, scientifica o artistica.

Non si dice che è vietato, MA EVITARE PER QUANTO È POSSIBILE ; quindi se la divisione è l'unico modo per distribuire il patrimonio si può frazionare, di regola però si deve cercare di evitarlo, è l'estrema ratio.

L'articolo 10 del Codice Urbani afferma che sono inoltre beni culturali :

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico

ATTENZIONE : non si dice che sono beni culturali i singoli 'beni', ma la galleria nel suo insieme.

Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

- c) le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;
- e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano come complesso un eccezionale interesse.

TUTTAVIA è possibile il frazionamento delle collezioni **NON EX-FEDECOMMISARIE**, quindi **secondo l'art 21 del cc è possibile lo smembramento di collezioni, serie e raccolte previa autorizzazione del Ministero.**

20/10

LA PROTEZIONE DEI BENI CULTURALI

Interventi vietati

L'articolo 20 del Codice dei beni culturali "interventi vietati" afferma che:

"I beni culturali **non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico** oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione".

La norma non tutela quindi soltanto la non distruzione del bene ma anche la sua sacralità, ossia la sua dignità insita (se uso un'anfora greca come cestino, anche se questa non si distrugge, sto violando la sua sacralità utilizzandola in un modo non compatibile col suo carattere storico o artistico).

Il **regime sanzionatorio** penale al riguardo si trova nel codice penale, precisamente all'articolo 518 (inserito in un secondo momento = "duodecies"), che afferma che chiunque non obbedisca all'articolo 20 è punito con la:

- La reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 2500 a 15000 euro chiunque distrugga, deteriori, imbratti o usi illecitamente dei beni culturali o paesaggistici.
- La reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque deturpa o imbratta beni culturali propri o altrui (per cui gli destina un uso incompatibile al suo carattere).

L'articolo prevede poi, con riferimento alle **2 ipotesi**, la possibilità di non andare in carcere, subordinata a:

- Al ripristino dello stato dei luoghi.
- All'eliminazione delle conseguenze dannose.
- Alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, non superiore alla durata della pena sospesa e secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza.

L'**articolo 518** disciplina la fattispecie in cui il reato è **doloso (volontario)**, ma esiste anche il reato **non doloso (colposo)**; in questo caso interviene l'articolo 733 del codice penale, che afferma che si è puniti con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a 2.065 euro.

Il ripristino dei beni

Oltre al **regime sanzionatorio** penale, ce n'è uno **anche amministrativo**.

L'**articolo 160 del Codice Urbani** afferma che chi viola le prescrizioni dell'articolo 20 deve reintegrare (ripristinare) il bene danneggiato; qualora il trasgressore non provveda alla reintegrazione, vi provvede d'ufficio il Ministero che pone le relative spese a carico del trasgressore.

Nel caso in cui la reintegrazione non sia possibile, la sanzione amministrativa ripristinatoria si trasforma in sanzione pecuniaria, il cui valore è parametrato al valore del bene perduto o alla diminuzione di valore subita dalla cosa. La quantificazione è effettuata da una commissione composta da 3 soggetti; uno nominato dal ministero, uno dal danneggiante e uno dal presidente del tribunale.

Interventi consentiti previa autorizzazione

Oltre agli interventi vietati, esistono anche degli **interventi consentiti previa autorizzazione**, tra cui:

- Lo **smembramento delle collezioni**;
- La **rimozione dei beni**;
- Lo **spostamento dei beni**;
- Lo **scarto di documenti (doppioni) di archivi pubblici e privati**;
- **Trasferimento ad altre persone giuridiche** di complessi organici di documentazione di archivi pubblici.
- L'**esecuzione di opere e lavori** di qualunque genere **su beni culturali**.

Spostamento dei beni

L'articolo 21, nei commi 2 e 3, prevede che lo spostamento dei beni, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto. Inoltre, lo spostamento degli archivi dello Stato e degli enti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero.

Mutazione di destinazione d'uso

L'autorizzazione è necessaria anche in caso di mutazione di destinazione d'uso, che si verifica se essa è compatibile con il carattere storico o artistico del bene.

L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni specifiche; inoltre, ha una validità di 5 anni.

Tale norma trova però **eccezione**, nominata nell'articolo 27:

"Nel caso di assoluta urgenza possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi"

Procedimento di autorizzazione

L'articolo 22 ("Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia") afferma che **l'autorizzazione deve essere rilasciata entro il termine dei 120 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della soprintendenza.**

Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio il termine è sospeso fino al ricevimento della documentazione richiesta.

Dove ci sia l'esigenza di accertamenti tecnici il termine è sospeso fino all'acquisizione dei risultati degli accertamenti d'ufficio, ma comunque per non più di 30 giorni.

A silenzio del Soprintendente sull'istanza di autorizzazione

Spesso la soprintendenza non risponde entro i 120 giorni; esistono **diversi tipi di silenzio della pubblica amministrazione**, ai quali il legislatore ha individuato una serie di strumenti giuridici, alcuni volti a dare un significato al silenzio della pubblica amministrazione; i silenzi significativi, che possono essere di **2 tipi**:

- **Silenzio assenso** = accoglimento dell'istanza.
- **Silenzio diniego** = rigetto dell'istanza.

L'articolo 20 della legge 241 del '90 dice che di regola il silenzio della pubblica amministrazione equivale all'accoglimento dell'istanza, ma questa regola trova delle **eccezioni**. Esiste una **terza tipologia di silenzio** che non equivale né all'accoglimento né al rigetto.

Gli strumenti del richiedente sono:

- **Diffida**;
- **Ricorso al giudice amministrativo**;
- **Risarcimento del danno**.

L'articolo 22 afferma a tal proposito che, decorso inutilmente il termine stabilito, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere, ma c'è **anche un'altra via**; ricorrere al giudice amministrativo e chiedergli di condannare l'amministrazione a pronunciarsi.

Oltre a poter far ciò può capitare che per via del ritardo dell'amministrazione si abbia subito un pregiudizio (es. in vista della stagione estiva voglio restaurare delle stanze del mio albergo che è un bene culturale, faccio l'istanza per tempo ma l'amministrazione non mi risponde e io perdo la possibilità di vendere le stanze, subendo così un danno) e in questo caso si può chiedere al giudice di condannare l'amministrazione a risarcire il danno subito.

L'articolo 28 prevede la possibilità del soprintendente di ordinare la sospensione di interventi iniziati contro gli articoli 20, 21, 25, 26 e 27, anche quando non sia ancora intervenuta la dichiarazione dei beni culturali (perché ci sono i presupposti per questa). L'ordine si intende revocato se, entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo, non è comunicato, a cura del soprintendente, l'avvio del procedimento di dichiarazione.

Le conseguenze in violazione della disciplina

L'articolo 169 "Opere illecite" afferma che è **punito** con l'arresto da 6 mesi a 1 anno e con l'ammenda da 775 euro a 38.734,50 chiunque:

- Senza autorizzazione **demolisce, rimuove, modifica e restaura beni culturali**.
- Senza l'autorizzazione **procede al distacco di affreschi, stemmi e altri ornamenti di edifici, anche se non vi è stata la dichiarazione di interesse**.
- Esegue, in casi di assoluta emergenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza.

Il comma 2 prevede poi che la stessa pena si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente (art.28).

L'articolo 160 "Ordine di reintegrazione" asserisce che:

"Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti... **il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione**".

In caso di inadempienza all'ordine, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obligato.

Quando la reintegrazione non è possibile, il responsabile deve corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

Altre autorizzazioni

1. Prestito di beni per mostre ed esposizioni

Al regime autorizzatorio soggiace **l'autorizzazione per il prestito di beni per mostre ed esposizioni**, e lo fa nell'articolo 48;

Nel pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione il ministero deve considerare:

- Le esigenze di conservazione dei beni richiesti in prestito.
- Le esigenze di fruizione pubblica degli stessi, che potrebbero essere attenuate, e non necessariamente accentuate, dalla concessione in prestito (nel caso in cui si abbia a che fare con beni statali).

Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato da:

- **Adozione** da parte del soggetto cui i beni vengono concessi in prestito, **di apposite misure atte a garantirne l'integrità** (es. un allarme).
- **Assicurazione** dei beni da parte del richiedente.

2. Collocamento o affissione di manifesti e cartelli

Un'altra autorizzazione che soggiace al regime autorizzatorio è quella al collocamento o affissione di manifesti e cartelli su beni culturali presente nell'**articolo 49** (es. sul Duomo ci sono delle pubblicità in modo da finanziare poi l'intervento di restauro); il Soprintendente che rilascia quest'autorizzazione deve verificare se tali manifesti o cartelli non danneggino l'aspetto, il decoro (le pubblicità esplicite non si prestano ad essere messe su una chiesa ad esempio) o la pubblica fruizione del bene.

3. Distacco di elementi decorativi

Infine, soggiace al regime autorizzatorio l'autorizzazione al distacco, di cui parla l'**articolo 50**; questo articolo afferma che **è necessaria l'autorizzazione del soprintendente per il distacco di affreschi, stemmi e altri elementi decorativi di edifici**. In questo caso il distacco potrebbe avvenire anche a tutela del bene (es. all'Aquila molti palazzi storici hanno subito danni a causa del terremoto; si sarebbe potuto lasciare i loro affreschi lì, ma invece li si è staccati per evitare che questi venissero distrutti).

22/10

Poteri di vigilanza

Se l'amministrazione ha il potere di autorizzare e inibire, **deve avere necessariamente anche il potere di vigilare, conferito dall'articolo 18 del codice Urbani**. Questo potere consiste nel **poter svolgere delle ispezioni, fatte di regola con previa comunicazione di 5 giorni**, anche se in alcuni casi non è così (dipende se c'è urgenza o no).

Non ci potrebbe essere un effettiva tutela del bene culturale se non ci fosse un potere di vigilanza

AC.D. VINCOLO INDIRETTO

Il termine "**vincolo indiretto**" (vincolo diretto = dichiarazione di interesse culturale) è una locuzione che è stata cognata dalla dottrina e dalla giurisprudenza che fa riferimento ai **provvedimenti di protezione dei beni culturali immobili**;

Differenze tra i due vincoli :

- **diretto** -> fa riferimento alla dichiarazione (detta anche notifica) e si riferisce sia ai beni mobili che immobili;
- **indiretto** -> provvedimento che riguarda sempre e soltanto **beni immobili**

Tale istituto affonda le sue radici nella tradizione della legislazione di beni culturali italiana, perchè già nel '39 nell'**art 21 della Legge Bottai** è stata introdotta questa disciplina, la quale afferma che :

"Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme direttive ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

In poche parole significa che noi non ci dobbiamo limitare a tutelare il bene culturale in sé, in quanto esso si tutela

indirettamente facendo sì che il contesto l'ambiente circostante in cui si trova il bene venga tutelato, evitando che sia danneggiata e deturpata la prospettiva, la luce e il decoro.

Tale legge afferma poi che l'esercizio di questo potere è indipendente dai regolamenti edilizi dei singoli comuni e che le norme dettate dal presente articolo devono essere trascritte in un registro.

Anche nel 1909 esisteva già una legge simile sul tema. Tale legge era l'articolo 14, che afferma :

"Nei luoghi nei quali si trovano monumenti o cose immobili ..., nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ... possono essere prescritte ... le distanze, le misure e le altre norme necessarie, affinché le nuove opere non danneggino la prospettiva e la luce richiesta dai monumenti stessi."

Di contro si afferma che il vincolo non era automatico, ma il Ministero interveniva solo al momento del rilascio del permesso di costruire.

Questi sono gli antecedenti storici dell'attuale articolo 45 del D.Lgs del 2004 "prescrizione di tutela indiretta", che afferma:

1. "Il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro".
2. "Le prescrizioni di cui al comma 1... sono immediatamente precettive. Gli enti pubblici territoriali interessati recepiscono le prescrizioni medesime nei regolamenti edilizi e negli strumenti urbanistici." (queste prescrizioni SI IMPONGONO anche ai comuni)

VINCOLO DIRETTO VS VINCOLO INDIRETTO

Definizione

- Il **vincolo diretto** consiste nella **dichiarazione di interesse culturale del bene che ne forma oggetto**
- Il **vincolo indiretto** concerne il caso di un bene non culturale che si trova nelle vicinanze di un bene culturale, ossia nell'"area di rispetto". Consiste nella possibilità di **tutelare indirettamente un bene culturale** mediante l'imposizione di una serie di limitazioni al diritto di proprietà riguarda all'area di rispetto.

Analogie

- L'**obiettivo di tutelare un bene culturale**.
- Sono entrambi **provvedimenti restrittivi** (restrittivo della sfera giuridica del proprietario del bene diretto del proprietario dell'area di rispetto = indiretto).
- *Ci sono dei casi in cui vincolo indiretto e diretto vengono assunti contemporaneamente.

Motivazione del provvedimento

- **Vincolo diretto** = gran parte del provvedimento contiene la **spiegazione del perché quel determinato bene presenta le caratteristiche per essere un bene culturale**, e non si parla delle conseguenze che discendono, in quanto esse **derivano dalla legge**.
- **Vincolo indiretto** le **limitazioni sono fissate nel provvedimento stesso e non dalla legge** (per cui la soprintendenza deve talvolta decidere quali sono le misure opportune per la tutela del bene culturale).

DIRETTO	INDIRETTO
riguarda il bene culturale.	riguarda l'area di rispetto.
dichiarazione di interesse culturale.	prescrizioni su altezze, distanze, divieti.
conseguenze previste dalla legge.	misure contenute nel provvedimento.
minore discrezionalità.	ampia discrezionalità + principio di proporzionalità.
può dare diritto a indennizzo.	nessun indennizzo.

La flessibilità del vincolo indiretto

Nel vincolo indiretto, rispetto al vincolo diretto, lo spazio di manovra è molto ampio, per cui la **soprintendenza ha un potere discrezionale**, ben diverso dall'arbitrio; l'**arbitrio** è insindacabile e non deve sottostare a regole di logica, cosa che la **discrezionalità** deve fare, oltre a sottostare al **principio di proporzionalità**. Tale principio nasce nel diritto tedesco e passa in Italia attraverso l'ordinamento comunitario, e viene rappresentato dalla metafora per cui bisogna utilizzare "armi" consone all'obiettivo; l'**operato deve essere tale da adottare il minor sacrificio possibile per perseguire l'interesse pubblico** (es. voglio consentire di vedere Bergamo alta anche dall'autostrada; vietare categoricamente la realizzazione di palazzi in pianura sarebbe sproporzionato, perchè posso raggiungere quell'obiettivo anche solo vietando la costruzione di palazzi di

una determinata altezza). Per cui, il vincolo indiretto può riguardare limiti di altezza degli edifici (es. Bergamo alta e Bergamo bassa), un'inedificabilità totale o divieti specifici

La legge consente di imporre l'inedificabilità assoluta, nel caso in cui il bene si possa tutelare solo in questo modo.

L'ARTICOLO 46

L'articolo 46 parla del **procedimento per la tutela indiretta**; da questo si nota che è un **procedimento avviato d'ufficio dal Soprintendente**, anche se in alcuni casi può essere sollecitato da:

- Proprietario del bene culturale
- Associazioni (posizione non tutelata giuridicamente perchè tanto decide il Soprintendente).
- Motivata istanza della regione e altri enti pubblici territoriali.

Anche per il vincolo indiretto è **necessario darne comunicazione al proprietario del bene immobile**.

Se il numero dei destinatari è tale per cui la **comunicazione personale non è possibile**, il Soprintendente comunica l'avvio del procedimento attraverso **idonee forme di pubblicità**.

Inoltre, la comunicazione di avvio del provvedimento serve anche a sollecitare interlocuzione tra Soprintendente e proprietario, per cui è **necessario specificare sia l'immobile (l'area di rispetto) sia l'oggetto stesso dell'interlocuzione**.

Nei casi di **complessi immobiliari**, la comunicazione è inviata anche al Comune o alla città metropolitana, perchè anche se si tratta di un'area privata può essere d'interesse come oggetto di sviluppo immobiliare (per essere più attrattivo, avere nuovi cittadini ecc.). Il **comma 4** dell'articolo 46 asserisce poi che la comunicazione comporta, in via cautelare, la temporanea immodificabilità dell'immobile, limitatamente agli aspetti a cui si riferiscono le prescrizioni della comunicazione stessa.

Infine il comma 5 afferma che **gli effetti dell'immodificabilità cessano alla scadenza del termine del procedimento, stabilito dal Ministero** secondo le vigenti disposizioni di legge (30 giorni solitamente, secondo la legge 241 del '90; tutte le volte in cui non si individua un termine puntuale la durata è determinata a 30 giorni). --> Tema collegato ai silenzi della legge

L'ARTICOLO 47

Una volta avviato il procedimento e attuate le misure cautelari, si adotta il **provvedimento che indica le prescrizioni di tutela indiretta, descritto nell'articolo 47**.

Questo afferma che il provvedimento con le prescrizioni è **notificato** (=trasmesso) al proprietario tramite messo comunale o a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, ed è trascritto nei registri immobiliari, per motivo di certezza nei rapporti giuridici. Chi subisce un vincolo indiretto non si vede destinatario di un indennizzo, cosa che invece permette il vincolo diretto; secondo molti è necessario un indennizzo perchè è una notevole limitazione del diritto di proprietà. Il diritto di proprietà però in realtà non viene tolto, ma il soggetto lo potrà destinare ad altro, per cui quest'ipotesi non è equiparabile all'espropriazione.

È **ammesso ricorso amministrativo**, la cui proposizione non comporta però la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato. Può essere fatto sia **per motivi di legittimità che di merito**.

La competenza all'adozione del provvedimento di vincolo indiretto spetta alla Commissione Regionale per il patrimonio Culturale.

Un **esempio di vincolo indiretto**: il mausoleo di sant'Elena, bene archeologico, rispetto a cui la soprintendenza ha adottato un **vincolo indiretto di inedificabilità assoluta per tutelarlo**. Questo provvedimento è stato contestato in primo grado e poi in consiglio di Stato (giudice d'appello), che ha emesso una sentenza. L'oggetto del contendere era il decreto che mirava a garantire la visuale da ogni parte e quindi da tutte le possibili prospettive dell'intero comprensorio. Più precisamente il vincolo indiretto consisteva in un'inedificabilità assoluta su beni distanti da 350 a 650 m. La sentenza afferma che è un provvedimento costituzionalmente corretto.

*N.B. = I vincoli indiretti imposti prima dell'avvento del codice mantengono efficacia.

L'articolo 172

L'articolo 172 afferma che è punito con l'arresto da 6 mesi a un anno e con l'ammenda da 775 a 38.734,40 euro a chiunque non rispetta le prescrizioni del Ministero.